

Pubblicato il 13/04/2023

N.02024 ~~2023~~ REG.PROV.CAU.
N. 04353/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4353 del 2023, proposto da

Orthomax S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Saggiomo, Fabio Nobili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora, Antonio Fazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Estar - Ente D Supporto Tecnico - Amministrativo Regionale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

a) del decreto dirigenziale n. 24681 del 14.12.2022, notificato in data 21.12.2022, recante “*approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015*”, con il quale la società ricorrente è stata individuata quale operatore economico assoggettato al suddetto ripiano;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o presupposto, ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi inclusi:

b.1) il decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022;

b.2) il decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori;

b.3) i dati acquisiti dalle singole aziende sanitarie e dall'ESTAR, certificati dalle deliberazioni adottate dai Direttori Generali di tali aziende ed enti nell'anno 2019, utilizzati per la determinazione della somma dovuta da codesta azienda, individuata nell'allegato, sulla base dell'articolo 9 ter, comma 9 del d.l. 78/2015 e del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022, che certifica il superamento di spesa dei dispositivi medici, per ogni regione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana e di Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti il ricorso e gli allegati;

Considerato che, come già rilevato con orientamento consolidato della Sezione, il d.l. n. 4/2023 ha rinviato al 30 aprile 2023 la data “*per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate*”, e che, pertanto, sino alla predetta data, non sussiste il danno grave ed irreparabile (cfr. tra le tante ord. nn. 1570/2023, 596/2023, 427/2023, 371/2023);

Visto l'art. 8 del D.L. n. 34/2023 che dispone, al comma 3, che “*3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis*”;

Ritenuto che, avuto riguardo al tenore testuale e alla ratio dell'art. 8 del D.L. n. 34/2023, la predetta norma debba essere interpretata nel senso che, fino all'indicata data del 30.6.2023, le aziende fornitrici di dispositivi medici che abbiano proposto

ricorso possano rinunciare ai giudizi intrapresi, usufruendo in tal modo della norma di favore che consente il pagamento di un importo ridotto rispetto a quanto originariamente richiesto, con la conseguenza che, fino all'indicata data, l'amministrazione non può pretendere da parte delle aziende del settore il pagamento di quanto dovuto, sia questo l'importo originariamente richiesto oppure l'importo ridotto previsto dalla norma di cui sopra. D'altronde il richiamato comma 3, nella parte in cui, al secondo periodo, si riferisce alle aziende che non rinunciano al contenzioso attivato, disponendo che *“resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali”* non specifica il relativo termine di adempimento, non potendosi, pertanto, non farsi riferimento all'indicata data del 30.6.2023;

Considerato, pertanto, che, non essendo più operativo il termine di adempimento come prorogato al 30.4.2023, e dovendosi, invece, fare riferimento al diverso e spostato termine in avanti del 30.6.2023, non sussiste, in radice, allo stato, il *periculum*;

Rilevato che l'integrazione del contraddittorio con l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, per ragioni di economia processuale, verrà disposta con provvedimento presidenziale, all'esito di apposita richiesta formulata da parte ricorrente da presentarsi successivamente al deposito in giudizio di tutti i ricorsi per motivi aggiunti notificati;

Ritenuto che parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali stante l'orientamento consolidato di questo Tribunale e le disposizioni del d.l. n. 34/2023 e del d.l. 4/2023 sopra richiamati;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) respinge la richiesta misura cautelare.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in favore della Amministrazioni costituite in solido in complessivi euro

1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO